

PROCEDURA PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE DI TAS S.p.A.

Adottata ai sensi dell'art. 4 del Regolamento Consob n. 17221 del 12 marzo 2010, come successivamente modificato

		Data
Redatto	Ufficio legale e affari societari	24 maggio 2017
Verificato	Direttore Legal, Purchases, Administration, Finance and Control	5 giugno 2017
Parere preventivo	Comitato Parti Correlate e Collegio Sindacale	15 giugno 2017
Approvato	CdA	20 luglio 2017

1. MATRICE delle revisioni

Data	
25 novembre 2010	Approvazione della procedura da parte del CdA di TAS S.p.A.
	Modifiche rispetto alle versioni precedenti
20 luglio 2017	Aggiornamento a seguito delle modifiche apportate dalle delibere n. 19925 del 22 marzo 2017 e n. 19974 del 27 aprile 2017 al Regolamento 17221 del 12 marzo 2010. Revisione generale triennale ai sensi di quanto previsto nel paragrafo 6.1 della Comunicazione Consob n. DEM/10078683 del 24 settembre 2010 applicativa del Regolamento 17221 del 12 marzo 2010

SOMMARIO

1.	MATRICE delle revisioni	2
1.	PREMESSA	4
2.	DEFINIZIONI	4
3.	AMBITO DI APPLICAZIONE	8
4.	INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE	8
5.	IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	9
6.	COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	10
7.	PROCEDURA DELIBERATIVA PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA.....	12
8.	PROCEDURA DELIBERATIVA PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA	13
9.	OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE	14
10.	PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERE QUADRO.....	15
11.	OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE	15
12.	ESCLUSIONI ED ESENZIONI.....	16
13.	INFORMATIVA.....	17
14.	REGISTRO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE	18
15.	DISPOSIZIONI FINALI	19
16.	ALLEGATI	19

1. PREMESSA

- 1.1. Il Consiglio di Amministrazione di Tecnologia Avanzata dei Sistemi – TAS S.p.A. (“**TAS**” o la “**Società**”), società soggetta a direzione e coordinamento da parte di OWL S.p.A. (la “**Controllante**”), ai sensi dell’art. 2391-bis del Codice civile e dell’art. 4, commi 1 e 3 del regolamento Consob recante disposizioni in materia di operazioni con parti correlate adottato con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 come successivamente modificato (il “**Regolamento Consob**”), ha adottato procedimenti e regole volti ad assicurare che le operazioni poste in essere con parti correlate alla Società, direttamente o per il tramite di società controllate, vengano compiute in modo trasparente e rispettando criteri di correttezza sostanziale e procedurale (la “**Procedura**”).
- 1.2. La Procedura è stata approvata dal Consiglio di Amministrazione di TAS nella riunione del 20 luglio 2017, previo parere favorevole del Comitato Operazioni con Parti Correlate, composto esclusivamente da amministratori indipendenti ai sensi dell’art. 4, comma 3 del Regolamento, rilasciato in data 15 giugno 2017. In data 20 luglio 2017, il Collegio Sindacale della Società ha valutato la conformità della Procedura ai principi indicati nel Regolamento Consob.
- 1.3. Alla data di approvazione della presente Procedura, la Società possiede i requisiti dimensionali di cui alla definizione di “società di minori dimensioni” prevista all’art. 3, comma 1, lettera f) del Regolamento Consob e, pertanto, la stessa si avvale della facoltà di predisporre una procedura semplificata ai sensi dell’art. 10, comma 1 del Regolamento Consob, che prevede la possibilità di applicare indistintamente per le operazioni di maggiore e minore rilevanza e fatte salve le ipotesi di esclusione di cui al successivo articolo 12, la procedura individuata per le operazioni di minore rilevanza. PERTANTO SIA LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA CHE LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA SARANNO DISCIPLINATE DALLE DISPOSIZIONI DI CUI AL SUCCESSIVO ARTICOLO 7. QUALORA E A DECORRERE DAL MOMENTO IN CUI, AI SENSI DEL REGOLAMENTO CONSOB, LA SOCIETÀ NON POTESSE PIÙ QUALIFICARSI COME “SOCIETÀ DI MINORI DIMENSIONI”, LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA SARANNO DISCIPLINATE DALLE DISPOSIZIONI DETTATE DALL’ARTICOLO 8.

2. DEFINIZIONI

- 2.1. Ai fini della presente Procedura valgono le seguenti definizioni:

- a) **Amministratori Indipendenti:** gli amministratori riconosciuti dalla Società quali indipendenti a seguito della valutazione effettuata dal Consiglio di Amministrazione sulla base dei principi e criteri applicativi del Codice di Autodisciplina delle società quotate.
- b) **Comitato per le Operazioni con Parti Correlate** ovvero **Comitato:** il Comitato istituito ai sensi dell'art. 4, comma 3 del Regolamento Consob composto da 3 (tre) amministratori indipendenti nominati dal Consiglio di Amministrazione.
- c) **Delibera-Quadro:** delibera del Consiglio di amministrazione della Società relativa ad una serie di operazioni omogenee con determinate categorie di Parti Correlate, adottata ai sensi dell'articolo 10.
- d) **Interessi Significativi:** ai fini di quanto previsto dall'articolo 14, comma 2 del Regolamento Consob e dal successivo articolo 12 della presente Procedura, si intendono quegli interessi generati da rapporti di natura partecipativa o patrimoniale con le controllate o collegate di TAS che siano controparti di una determinata Operazione, ove i suddetti rapporti siano tali da orientare, in via esclusiva o prioritaria, le scelte gestorie della Società o della controllata al soddisfacimento dell'interesse di cui è portatrice un'altra Parte Correlata della Società.
- e) **Operazioni con Parti Correlate:** qualunque trasferimento di risorse, servizi o obbligazioni fra la Società e una o più Parti Correlate, indipendentemente dal fatto che sia stato pattuito un corrispettivo. Si considerano comunque incluse: a) le operazioni di fusione, di scissione per incorporazione o di scissione in senso stretto non proporzionale, ove realizzate con Parti Correlate; b) ogni decisione, fermi i casi di esclusione di cui all'articolo 12, relativa all'assegnazione di remunerazioni e benefici economici, sotto qualsiasi forma, ai componenti degli organi di amministrazione e controllo e ai dirigenti con responsabilità strategiche.
- Non si devono ritenere Operazioni con Parti Correlate quelle rivolte indifferentemente a tutti i soci a parità di condizioni.
- f) **Operazioni del Gruppo:** operazioni effettuate dalle società controllate da TAS con Parti Correlate.

- g) **Operazioni di Maggiore Rilevanza:** le operazioni in cui almeno uno degli indici superi la soglia indicata nell'Allegato 3 al Regolamento Consob, e precisamente:
- (i) il 5% del controvalore dell'operazione rispetto al patrimonio netto ovvero, se maggiore, rispetto alla capitalizzazione rilevata in base ai criteri regolamentari;
 - (ii) il 5% del rapporto tra il totale attivo dell'entità oggetto dell'operazione e il totale attivo della società;
 - (iii) il 5% del totale delle passività dell'entità acquisita rispetto al totale attivo della società.
- Sono altresì considerate Operazioni di Maggiore Rilevanza le operazioni che, seppur singolarmente inferiori alla soglia quantitativa indicata nell'Allegato 3 al Regolamento Consob, risultino collegate nell'ambito di un unico piano strategico o esecutivo e, cumulativamente considerate, superino tali soglie.
- Si considerano infine Operazioni di Maggiore Rilevanza anche le Operazioni poste in essere in attuazione di una Delibera-Quadro che, sulla base del prevedibile ammontare massimo, non sia stata oggetto di un documento informativo, laddove tali operazioni superino, cumulativamente considerate, le soglie indicate nell'Allegato 3 al Regolamento Consob.
- h) **Operazioni di Minore Rilevanza:** tutte le Operazioni con Parti Correlate diverse dalle Operazioni di Maggiore Rilevanza, fermi i casi di esclusione di cui all'articolo 12.
- i) **Operazioni di Importo Esiguo:** le Operazioni con Parti Correlate in cui il prevedibile ammontare massimo del corrispettivo o il prevedibile valore massimo delle prestazioni a carico della società non superi, per ciascuna Operazione ovvero nel caso di più Operazioni di Importo Esiguo fra loro omogenee o realizzate in virtù di un disegno unitario, l'importo di Euro 100.000,00 (centomila) per anno solare.
- j) **Operazioni Infragruppo:** le operazioni effettuate tra TAS e le società da questa controllate, anche congiuntamente, e/o collegate oppure tra tali società controllate.
- k) **Operazioni Ordinarie:** le Operazioni con Parti Correlate che rientrino nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e delle connessa attività finanziaria, e che siano concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio.

In relazione alle Operazioni Ordinarie, gli amministratori provvisti di delega conservano comunque adeguate informazioni circa la natura dell'operazione, le condizioni economiche applicate e le modalità esecutive, relazionando il Consiglio di amministrazione della Società in occasione della prima riunione.

Sono inoltre considerate ordinarie le operazioni che rientrano nell'ordinario esercizio dell'attività operativa e della connessa attività finanziaria, sempre se concluse a condizioni equivalenti a quelle di mercato o standard.

Si intendono per condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard* le condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti ovvero quelle praticate a soggetti con cui l'emittente sia obbligato per legge a contrarre a un determinato corrispettivo.

- l) **Parti Correlate:** sono considerate parti correlate della Società, in base alla definizione del Regolamento Consob:
- a. i soggetti che direttamente o indirettamente, anche attraverso società controllate, fiduciari o interposte persone:
 - (i) controllano la Società;
 - (ii) sono controllati dalla Società;
 - (iii) sono sottoposti a comune controllo;
 - (iv) hanno una partecipazione che conferisce loro un'influenza significativa sulla Società;
 - (v) esercitano il controllo congiuntamente con altri soggetti sulla Società ;
 - b. le società collegate ;
 - c. le *joint venture* cui la Società partecipa;
 - d. i dirigenti con responsabilità strategiche, cioè coloro che hanno il potere e la responsabilità della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della Società o della sua Controllante;
 - e. i familiari stretti delle persone di cui alle lettere a) o d). Queste persone sono quelle che possono influenzare o essere influenzate nei loro rapporti con la Società. Esse possono essere generalmente il coniuge o il convivente e i figli, i figli del coniuge o del convivente e gli altri familiari a carico, ivi inclusi quelli del coniuge o del convivente;

- f. le entità nelle quali uno dei soggetti di cui alle lettere d) o e) esercita il controllo, il controllo congiunto o l'influenza notevole o detiene, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;
- g. i fondi che forniscono prestazioni pensionistiche complementari, collettive o individuali, italiani o esteri, costituiti a favore dei dipendenti della Società o di entità correlate alla Società.

Ai fini interpretativi della definizione delle operazioni con parti correlate, andrà valutata la sostanza oltre che la forma del rapporto in esame.

- m) **Responsabili di Area:** sono i responsabili delle funzioni competenti per la singola Operazione secondo quanto previsto dalla organizzazione interna della Società.

2.2. Per quanto non definito nel presente paragrafo e nella presente Procedura, si applicano le definizioni del Regolamento Consob e quelle di legge.

3. AMBITO DI APPLICAZIONE

- 3.1. Le regole stabilite dalla presente Procedura si applicano (i) alle Operazioni con Parti Correlate realizzate direttamente dalla Società nonché (ii) alle Operazioni del Gruppo.

4. INDIVIDUAZIONE DELLE PARTI CORRELATE

4.1. Ai fini dell'applicazione della Procedura, il responsabile dell'area Legal, Purchases, Administration, Finance and Control di TAS (il "**Responsabile del Registro**"), con il supporto delle funzioni interessate, sulla base delle informazioni pervenute alla Società o comunque già disponibili, redige, gestisce e aggiorna un elenco delle Parti Correlate (l' "**Elenco Parti Correlate**") e un database con tutti i dati utili alla loro identificazione, curandone il costante aggiornamento anche con l'ausilio di altre funzioni aziendali con cadenza semestrale e, comunque, ogni qualvolta sia portato a conoscenza della predetta funzione il verificarsi di situazioni a tal fine rilevanti. Inoltre, per garantire un efficace funzionamento e un coordinamento con le altre unità aventi incarichi di controllo, l'accesso e l'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate sono consentiti anche al Dirigente Preposto e al responsabile *Internal Audit*.

4.2. Al fine della predisposizione e dell'aggiornamento dell'Elenco Parti Correlate, il Responsabile del Registro richiede ai dirigenti con responsabilità strategiche di TAS, come definiti in Appendice all'Allegato A, al soggetto che controlla TAS e comunque ai soggetti indicati nell'art. 114, comma 5 del D.Lgs. 58/1998 (di seguito il "**TUF**") la

comunicazione, mediante invio della dichiarazione di correlazione di cui all'Allegato 1 alla presente Procedura, con cadenza semestrale, dei dati concernenti le Parti Correlate.

- 4.3. I soggetti indicati al precedente art. 4.2. compilano, sottoscrivono e restituiscono al Responsabile del Registro la dichiarazione di cui all'Allegato 1 e comunicano tempestivamente allo stesso, mediante trasmissione di una versione aggiornata della predetta dichiarazione, le variazioni intervenute in relazione alle informazioni ivi contenute, restando responsabili in via esclusiva dei tempi e dei contenuti di tali dichiarazioni.
- 4.4. L'Elenco Parti Correlate è messo a disposizione del Presidente e dell'Amministratore Delegato, dei Responsabili di Area, dei membri del Comitato Parti Correlate, dei membri del Collegio Sindacale.
- 4.5. Il Consiglio di amministrazione valuta l'opportunità di assoggettare alla Procedura altre categorie di soggetti, diversi o ulteriori rispetto alle Parti Correlate, in considerazione dell'assetto proprietario di TAS, di eventuali vincoli contrattuali ex art. 2359, comma 1 n. 3, cod. civ, delle normative di settore e dei vincoli contrattuali o statutari con cui si può realizzare la direzione e coordinamento ex art. 2497-septies cod. civ. Ove necessario, il Consiglio di amministrazione apporta le modifiche alla Procedura.

5. IDENTIFICAZIONE DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 5.1. Prima di effettuare qualsiasi operazione, i Responsabili di Area verificano se, sulla base dell'Elenco Parti Correlate, la controparte risulti essere una Parte Correlata.
- 5.2. Qualora l'operazione sia da effettuare con una Parte Correlata, il Responsabile di Area comunica al Responsabile Registro le opportune informazioni sull'Operazione, affinché quest'ultimo, avvalendosi del supporto dell'area Legal e delle ulteriori funzioni eventualmente interessate, verifichi:
- (i) se l'Operazione rientri nei casi di esenzione di cui all'articolo 12 della Procedura;
 - (ii) se l'Operazione sia in attuazione di una Delibera-Quadro;
 - (iii) se l'Operazione rientri fra le Operazioni di Maggiore Rilevanza o fra le Operazioni di Minore Rilevanza.
- 5.3. Nel caso in cui, a seguito della verifica di cui al precedente art. 5.2, l'Operazione non rientri nei casi di esenzione previsti nel successivo articolo 12 della Procedura né nella ipotesi di esecuzione di Delibere Quadro ai sensi del successivo articolo 10, il Responsabile del Registro informa il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate per la

relativa valutazione della Operazione, fornendo tempestivamente ad esso le informazioni ricevute dal Responsabile di Area.

5.4. Qualora l'Operazione rientri in una delle ipotesi di esenzione di cui al successivo articolo 12, ovvero costituisca esecuzione di una Delibera-Quadro, il Responsabile del Registro ne dà notizia al Responsabile di Area il quale provvederà a rendere idonea informativa delle modalità e termini di esecuzione della 'Operazione anche ai fini degli obblighi informativi previsti nel successivo articolo 13.

6. COMITATO PER LE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

6.1. Al fine di adempiere agli obblighi del Regolamento in materia di presidi sulle Operazioni con Parti Correlate, il Consiglio di Amministrazione costituisce con delibera un apposito Comitato composto da 3 (tre) amministratori non esecutivi, non correlati e indipendenti e elegge al suo interno il Coordinatore. Ove non vi siano tre amministratori indipendenti e fermo quanto previsto nell'art. 1.3, il Comitato potrà essere costituito da 3 (tre) amministratori non esecutivi, non correlati e in maggioranza indipendenti, salvi i presidi equivalenti indicati nell'art. 6.6.

6.2. Il Comitato ha il compito di:

- valutare, preliminarmente all'adozione, la Procedura attraverso la formulazione di un parere formale;
- monitorarne l'attuazione e procedere ai necessari aggiornamenti ove necessari;
- esprimere il proprio parere formale in merito ad ogni Operazione con Parti Correlate rientrante nell'ambito di applicazione della Procedura, con riferimento all'interesse della Società al compimento della stessa, alla convenienza e al rispetto dei principi di correttezza sostanziale e procedurale;
- nella ipotesi di Operazioni di Maggiore Rilevanza, essere coinvolto nella fase istruttoria e partecipare alle trattative, anche individuando uno o più dei suoi componenti come delegati, ricevendo flussi informativi completi e tempestivi, con facoltà di richiedere informazioni e formulare osservazioni ai soggetti incaricati della gestione della istruttoria e della condizione delle trattative.

6.3. Nello svolgimento della propria attività, il Comitato per le Operazioni con Parti Correlate ha facoltà di richiedere, ove lo ritenga necessario, un'eventuale attività di supporto e coordinamento con altri organismi di controllo, quali a titolo esemplificativo il Dirigente Preposto ai sensi del d.l. 262/2005 o la funzione di *Internal Audit*.

- 6.4. Il Comitato ha inoltre la facoltà di richiedere il supporto di un esperto indipendente per gli aspetti più rilevanti o specialistici. La scelta degli esperti dovrà essere effettuata tra soggetti di riconosciuta professionalità e competenza e dei quali dovrà essere verificata l'indipendenza in base ai medesimi principi applicabili agli amministratori e ai sindaci e l'assenza di conflitti di interesse in relazione all'operazione. La selezione dovrà essere motivata e l'incarico formalizzato. E' peraltro previsto, in caso di Operazioni di Minore Rilevanza, un ammontare massimo di spesa per i servizi resi dagli esperti indipendenti di Euro 20.000,00 (ventimila/00) per ciascuna Operazione.
- 6.5. I componenti del Comitato sono tenuti a dichiarare tempestivamente la sussistenza di eventuali rapporti di correlazione in relazione ad una specifica Operazione con Parti Correlate.
- 6.6. Nel caso in cui uno o più membri del Comitato risultino Parti Correlate ai sensi del precedente articolo 2, le delibere consiliari di approvazione delle Operazioni troveranno applicazione i seguenti presidi equivalenti:
- (i) qualora uno dei tre membri del Comitato sia controparte o Parte Correlata della controllata della Operazione, il parere di cui ai successivi articoli 7 e 8 è rilasciato all'unanimità dai due restanti membri del Comitato, entrambi amministratori indipendenti e non correlati;
 - (ii) qualora vi sia un solo amministratore indipendente non correlato, il parere di cui ai successivi articoli 7 e 8 è rilasciato da detto amministratore;
 - (i) qualora i presidi sopra citati non possano trovare applicazione il parere di cui ai successivi articoli 7 e 8 è rilasciato dal Collegio Sindacale;
 - (ii) qualora infine i presidi descritti nei precedenti (i), (ii) e (iii) non possano trovare applicazione, il parere di cui ai successivi articoli 7 e 8 è rilasciato da un esperto indipendente.
- 6.7. Il Comitato si riunisce su convocazione del Coordinatore o di suo delegato, indicante il giorno, l'ora, il luogo della riunione e le materie da trattare. Le riunioni possono avere luogo anche in collegamento video o telefonico, previa identificazione dei partecipanti e purchè gli stessi siano in grado di seguire la discussione e di intervenire sugli argomenti in esame. Alle riunioni possono essere invitati anche soggetti esterni al Comitato e, di regola, il Collegio Sindacale.
- 6.8. Le riunioni del Comitato sono validamente costituite con la presenza della maggioranza dei membri. Le delibere sono validamente adottate con la maggioranza degli aventi diritto.

6.9. Il Comitato affida la verbalizzazione delle riunioni a un segretario individuato anche al di fuori dei membri del Comitato stesso. I verbali sono sottoscritti dai membri del Comitato e dal Segretario e conservati dalla Società.

7. PROCEDURA DELIBERATIVA PER LE OPERAZIONI DI MINORE RILEVANZA

7.1. In caso di Operazione di Minore Rilevanza, prima dell'approvazione dell'operazione il Comitato esprime per iscritto un motivato parere non vincolante sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parte Correlata nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni. Resta ferma l'ordinaria competenza prevista per l'approvazione dell'operazione.

7.2. Al Comitato, in vista dell'espressione del parere di cui all'articolo 7.1. che precede, deve essere fornita con congruo anticipo e comunque entro un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni precedenti la data della riunione, salvi i casi di urgenza, un'adeguata informativa in merito (i) all'interesse per la Società al compimento dell'operazione, (ii) alla rispondenza di quest'ultima ai piani strategici ed ai prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari, e (iii) a qualsiasi altra informazione idonea a consentire un preventivo esame degli elementi essenziali dell'operazione medesima.

In particolare, la suddetta informativa dovrà dare evidenza dei seguenti elementi:

- caratteristiche generali dell'Operazione (oggetto, motivazioni, corrispettivo e tempistica dell'Operazione medesima);
- natura della correlazione;
- modalità di determinazione del corrispettivo e/o delle principali condizioni e dei principali termini suscettibili di generare obbligazioni in capo alla Società;
- prevedibili effetti economici, patrimoniali e finanziari dell'Operazione, anche a livello consolidato;
- eventuali interessi dei componenti degli organi sociali nell'Operazione.

Qualora nelle informazioni fornite al Comitato chiamato ad esprimere il parere di cui all'articolo 7.1., venga dichiarato che l'Operazione con Parte Correlata, non rientrante tra le Operazioni di Importo Esiguo e pertanto non esente dalla applicazione della Procedura ai sensi dell'articolo 12 della Procedura, sia da concludere a condizioni equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

- 7.3. Il Comitato, ricevute le informazioni di cui sopra, formula il proprio parere formale e lo invia al Consiglio di Amministrazione almeno 2 (due) giorni prima della data fissata per l'approvazione dell'Operazione.
- 7.4. Il Consiglio di Amministrazione o gli organi delegati se operazione di loro competenza, preso atto del parere motivato del Comitato, deliberano sull'Operazione. Ove applicabile, i verbali delle deliberazioni di approvazione della Società recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parte Correlata nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 7.5. I Responsabili di Area o le altre funzioni aziendali di volta in volta coinvolte forniscono una completa informativa, almeno trimestrale, sull'esecuzione delle Operazioni di Minore Rilevanza all'Amministratore Delegato ai fini della informativa di cui al successivo articolo 13.

8. PROCEDURA DELIBERATIVA PER LE OPERAZIONI DI MAGGIORE RILEVANZA

- 8.1. Fermo restando quanto previsto dall'articolo 1.3, la competenza a deliberare in merito alle Operazioni di Maggiore Rilevanza spetta al Consiglio di Amministrazione, salvo che per legge o per statuto spetti all'Assemblea.
- 8.2. Il Consiglio di amministrazione approva l'Operazione di Maggiore Rilevanza previo motivato parere favorevole del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate sull'interesse della Società al compimento dell'Operazione, nonché sulla convenienza e correttezza sostanziale e procedurale delle relative condizioni. Il parere del Comitato è formulato per iscritto.
- 8.3. Il Comitato, o uno o più dei suoi componenti dallo stesso delegati, riceve, nella fase delle trattative e nella fase istruttoria, un flusso informativo completo e tempestivo e può richiedere informazioni e formulare osservazioni agli organi delegati e ai soggetti incaricati della conduzione delle trattative o dell'istruttoria.
- 8.4. Al Comitato deve essere fornita con congruo anticipo, comunque entro un termine non inferiore a 5 (cinque) giorni precedenti la data della riunione salvi i casi di urgenza, un'informativa adeguata sull'Operazione con Parte Correlata, contenente indicazioni sulla natura della correlazione, le modalità esecutive dell'Operazione, le condizioni anche economiche per la sua realizzazione, il procedimento valutativo seguito ed eventuali rischi per la Società. Qualora le condizioni dell'Operazione siano definite equivalenti a quelle di mercato o *standard*, la documentazione predisposta e messa a disposizione del Comitato

chiamato ad esprimere il parere di cui all'articolo 8.2 deve contenere oggettivi elementi di riscontro.

- 8.5. Nel caso in cui il parere di cui all'articolo 8.2 non sia favorevole, il Consiglio di Amministrazione potrà approvare l'Operazione qualora recepisca integralmente i rilievi e le osservazioni formulate dal Comitato, fatta salva in mancanza la possibilità per il Consiglio di Amministrazione di approvare l'Operazione di Maggiore Rilevanza a condizione che il compimento della stessa sia autorizzato dall'Assemblea, ai sensi del successivo articolo 9.
- 8.6. I verbali delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione della Società relativi all'approvazione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza recano adeguata motivazione in merito all'interesse della Società al compimento dell'Operazione con Parte Correlata nonché alla convenienza e alla correttezza sostanziale delle relative condizioni.
- 8.7. I Responsabili di Area o le altre funzioni aziendali di volta in volta coinvolte devono dare all'Amministratore Delegato, ai fini della informativa da rendere ai sensi dell'art. 13, un'informativa almeno trimestrale sull'esecuzione delle Operazioni di Maggiore Rilevanza.

9. OPERAZIONI DI COMPETENZA ASSEMBLEARE

- 9.1. Quando un'Operazione di Minore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano le medesime regole procedurali contenute nell'articolo 7, intendendosi sostituito il Consiglio di Amministrazione con l'organo dell'Assemblea.
- 9.2. Quando un'Operazione di Maggiore Rilevanza è di competenza dell'Assemblea o deve essere da questa autorizzata, nella fase istruttoria e nella fase di approvazione della proposta di deliberazione da sottoporre all'Assemblea, si applicano le medesime regole procedurali contenute nell'articolo 8, intendendosi sostituito il Consiglio di Amministrazione con l'organo dell'Assemblea.
- 9.3. Resta inteso che le operazioni di maggiore rilevanza eventualmente deliberate dall'assemblea in presenza di un avviso contrario degli amministratori o dei consiglieri indipendenti non potranno comunque essere eseguite qualora siano state approvate con voto contrario della maggioranza dei soci non correlati votanti. Il voto contrario rileva solo a condizione che i soci non correlati presenti in assemblea rappresentino almeno il 10% del capitale sociale con diritto di voto.

10. PROCEDURA PER L'APPROVAZIONE DELLE DELIBERE QUADRO

- 10.1. Il Consiglio di Amministrazione può adottare Delibere-Quadro per Operazioni omogenee concluse con una stessa Parte Correlata. In tal caso, in base al prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate, cumulativamente considerate, oggetto delle Delibere-Quadro si applicano le regole procedurali previste rispettivamente dall'articolo 7 per le Operazioni di Minore Rilevanza e dall'articolo 8 per le Operazioni di Maggiore Rilevanza. Tali procedure non saranno applicabili alle singole Operazioni concluse in attuazione di una Delibera-Quadro.
- 10.2. In ogni caso, le Delibere-Quadro, adottate conformemente al presente articolo 10:
- (i) non possono avere efficacia superiore ad un anno;
 - (ii) si devono riferire ad Operazioni sufficientemente determinate;
 - (iii) devono riportare almeno il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni da realizzare nel periodo di riferimento e la motivazione delle condizioni previste.
- 10.3. I Responsabili di Area o le altre funzioni aziendali di volta in volta coinvolte devono dare all'Amministratore Delegato, ai fini della informativa da rendere al Consiglio di Amministrazione ai sensi del successivo articolo 13, una completa informativa almeno trimestrale sull'attuazione delle Delibere-Quadro.
- 10.4. In occasione dell'approvazione di una Delibera-Quadro, la Società pubblica un documento informativo ai sensi dell'articolo 13.2, qualora il prevedibile ammontare massimo delle Operazioni con Parti Correlate oggetto della medesima Delibera-Quadro superi le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 3 al Regolamento Consob.

11. OPERAZIONI EFFETTUATE PER IL TRAMITE DI SOCIETA' CONTROLLATE

- 11.1. Qualora un'Operazione del Gruppo abbia i seguenti requisiti, oltre a essere soggetta al preventivo esame o approvazione della Società, troveranno applicazione le disposizioni di cui agli articoli 7 e 8:
- (i) si tratti di Operazioni atipiche o inusuali. Si intendono tali le Operazioni che per significatività / rilevanza, natura delle controparti, oggetto della transazione, modalità di determinazione del prezzo e tempistica (in prossimità della chiusura dell'esercizio sociale), possano generare perplessità in merito alla correttezza o completezza della informazione in bilancio, conflitti di interessi, salvaguardia del patrimonio aziendale, tutela degli azionisti di minoranza;

- (ii) si tratti di Operazioni il cui controvalore sia superiore a 200.000,00 (duecentomila) Euro.

12. ESCLUSIONI ED ESENZIONI

12.1. Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2389, primo comma, del Codice Civile, relative ai compensi spettanti ai membri del Consiglio di Amministrazione e del comitato esecutivo di TAS, né alle deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche rientranti nell'importo complessivo determinato dall'Assemblea ai sensi dell'art. 2389, terzo comma, del codice civile. Le disposizioni di cui alla presente Procedura non si applicano altresì alle deliberazioni assembleari di cui all'art. 2402 del codice civile relative ai compensi spettanti ai membri del Collegio Sindacale.

12.2. Fermi restando gli obblighi di informativa di cui ai successivi articoli 13.4 e 13.5 della Procedura, la Procedura non si applica altresì alle Operazioni con Parti Correlate di seguito indicate:

- a) Operazioni di Importo Esiguo;
- b) Operazioni relative ai piani di compensi basati su strumenti finanziari approvati dall'Assemblea ai sensi dell'Articolo 114-bis del TUF e le relative Operazioni esecutive;
- c) deliberazioni in materia di remunerazione degli amministratori investiti di particolari cariche, diverse da quelle di cui al precedente art. 12.1, nonché dei dirigenti con responsabilità strategiche, a condizione che:
 - (i) la Società abbia adottato una politica di remunerazione;
 - (ii) nella definizione della politica di remunerazione sia stato coinvolto il Comitato per la Remunerazione;
 - (iii) sia stata sottoposta al voto consultivo dell'assemblea una relazione che illustri la politica di remunerazione;
 - (iv) la remunerazione assegnata sia coerente con tale politica.
- d) Operazioni Ordinarie concluse a condizioni analoghe a quelle usualmente praticate nei confronti di parti non correlate per operazioni di corrispondente natura, entità e rischio, ovvero basate su tariffe regolamentate o su prezzi imposti, ovvero praticate a soggetti con cui la Società sia obbligata per legge a contrarre a un determinato corrispettivo, fermo restando l'obbligo di adempiere

alle disposizioni in materia di informativa di cui all'art. 13, comma 3, lett. c), del Regolamento Consob, ove applicabili;

- e) Operazioni con o tra società controllate, anche congiuntamente, dalla Società nonché Operazioni con società collegate alla Società, qualora nelle società controllate o collegate controparti dell'Operazione non vi siano Interessi Significativi di altre Parti Correlate della Società.

12.3. Le ipotesi di esenzione previste nel presente articolo trovano applicazione, *mutatis mutandis*, anche alle Operazioni compiute per il tramite di società controllate di cui al precedente articolo 11. Per quanto concerne specificamente l'esenzione per le Operazioni Ordinarie di cui al precedente articolo 12.2, lett. d), al fine della valutazione del carattere ordinario dell'Operazione rileverà l'attività svolta dalla società controllata, eccetto laddove la società controllata sia una società veicolo costituita allo scopo di compiere tale Operazione, nel qual caso la verifica dell'ordinarietà deve essere compiuta anche con riguardo ad almeno una tra le attività svolte dalla Società.

13. INFORMATIVA

13.1. Fermi gli obblighi informativi di cui al Regolamento Consob, l'Amministratore Delegato, sulla base delle informazioni ricevute dai Responsabili di Area per le Operazioni, è tenuto a fornire un'informativa:

- a) al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, delle Operazioni di Minore Rilevanza e delle Operazioni di Maggiore Rilevanza eseguite, con particolare riferimento alla natura della correlazione, alle modalità esecutive dell'Operazione, ai termini e alle condizioni dell'Operazione, al procedimento valutativo seguito, alle motivazioni sottostanti nonché agli eventuali rischi per la Società e le sue controllate; e
- b) al Consiglio di Amministrazione, con cadenza almeno trimestrale, dell'esecuzione di ciascuna delibera rientrante nell'ambito della Delibera-quadro; e
- c) al Comitato e al Collegio Sindacale, con cadenza almeno trimestrale, di tutte le Operazioni con Parti Correlate eseguite, incluse quelle escluse dalla applicazione della Procedura.

13.2. In occasione di Operazioni di Maggiore Rilevanza anche del Gruppo, la Società, dovrà predisporre un documento informativo ai fini e per gli effetti di cui all'articolo 5 del Regolamento Consob.

- 13.3. Qualora la Società, nel corso dell'esercizio sociale, concluda con una Parte Correlata, o con soggetti correlati sia a quest'ultima sia alla Società, Operazioni tra loro omogenee o realizzate in esecuzione di un disegno unitario le quali, pur non qualificabili singolarmente come Operazioni di Maggiore Rilevanza, superino le soglie di rilevanza indicate nell'Allegato 3 del Regolamento Consob, ove cumulativamente considerate, la Società dovrà predisporre un documento informativo. In tal caso, troveranno applicazione le disposizioni di cui all'articolo 5 del Regolamento Consob.
- 13.4. Fermo quanto previsto dall'articolo 17 del regolamento (UE) n. 596/2014, la Società, entro quindici giorni dalla chiusura di ciascun trimestre dell'esercizio, mette a disposizione del pubblico, presso la sede sociale e con le modalità indicate nel Titolo II, Capo I, del regolamento adottato con delibera Consob n. 11971 del 14 maggio 1999, un documento contenente l'indicazione della controparte, dell'oggetto e del corrispettivo delle Operazioni di Minore Rilevanza approvate nel trimestre di riferimento in presenza di un parere negativo del Comitato per le Operazioni con Parti Correlate, nonché delle ragioni per le quali si è ritenuto di non condividere tale parere. Nel medesimo termine il parere è messo a disposizione del pubblico in allegato al documento informativo o sul sito internet della Società. Qualora il parere del Comitato sia condizionato all'accoglimento di determinati, specifici rilievi, la pubblicazione del suddetto documento non sarà necessaria nell'ipotesi in cui tali rilievi siano stati recepiti dall'organo competente a deliberare l'Operazione.
- 13.5. La relazione intermedia sulla gestione e la relazione sulla gestione annuale, redatte ai sensi dell'art. 154-ter del TUF devono contenere le informazioni di cui all'articolo 5, comma 8, lettere da a) a c) del Regolamento Consob. L'informazione sulle singole Operazioni di Maggiore Rilevanza può essere inclusa mediante riferimento ai documenti informativi pubblicati, riportando eventuali aggiornamenti significativi.

14. REGISTRO DELLE OPERAZIONI CON PARTI CORRELATE

- 14.1. Ai fini dell'adempimento degli obblighi di informativa, i Responsabili di Area interessati dall'Operazione devono informare senza indugio il legale Responsabile del Registro circa le Operazioni con Parti Correlate poste in essere.
- 14.2. Il Responsabile del Registro gestisce un apposito registro, mantenuto su supporto elettronico, in cui vengono annotate tutte le Operazioni con Parti Correlate poste in essere dalla Società, incluse le Operazioni del Gruppo, dettagliato per ammontare

delle Operazioni, tipologia, Parti, date degli eventuali pareri dei Comitati e di approvazione con delibere consiliari.

- 14.3. L'accesso al registro delle Operazioni con Parti Correlate di cui al presente art. 14 è consentito al Presidente, all'Amministratore delegato, al Collegio Sindacale, al Comitato, al responsabile internal audit, all'area legale e all'Organismo di Vigilanza.

15. DISPOSIZIONI FINALI

- 15.1. La presente Procedura, unitamente ai relativi Alleati che ne costituiscono parte integrante ed essenziale, abroga e sostituisce la precedente versione approvata dal Consiglio di Amministrazione della Società in data 25 novembre 2010.

16. ALLEGATI

ALLEGATO A: Dichiarazione di correlazione

Allegato A

Dichiarazione di Correlazione

Il sottoscritto [...], nato a [...] il [...], residente in [...], in qualità di (es. :dirigente con responsabilità strategiche) di TAS S.p.A., come definito dal Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob con delibera n. 17221 del 12 marzo 2010 e modificato con la delibera n. 17389 del 23 giugno 2010 (il “**Regolamento**”),

A) premesso che ai sensi del Regolamento sono considerate parti correlate di TAS S.p.A. i dirigenti con responsabilità strategiche di TAS S.p.A., gli stretti familiari di tali dirigenti nonché le entità nelle quali sia i suddetti dirigenti sia i propri stretti familiari esercitano il controllo, il controllo congiunto o l’influenza notevole o detengono, direttamente o indirettamente, una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto;

B) preso atto delle definizioni di “stretti familiari”, di “controllo”, di “controllo congiunto” e di “influenza notevole” rilevanti ai fini del Regolamento e riprodotte per intero nell’appendice alla presente dichiarazione;

dichiara:

di non esercitare su alcuna società o ente il controllo, il controllo congiunto o una influenza notevole, né di detenere in società o enti una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto.

oppure

di controllare, controllare congiuntamente, esercitare un’influenza notevole, ovvero detenere una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:

SOCIETÀ/ ENTE	C.F. / P. IVA	SEDE	NATURA DEL RAPPORTO(*)			
			A) CONTROLLO O CONTROLLO CONGIUNTO	B) INFLUENZA NOTEVOLE – PARTECIPAZIONE UGUALE O SUPERIORE AL 20%	C) INFLUENZA NOTEVOLE - RAPPRESENTANZA NEL CDA, O NELL'ORGANO EQUIVALENTE, DELLA PARTECIPATA O PARTECIPAZIONE NEL PROCESSO DECISIONALE	D) ALTRO

(*)Scegliere l'ipotesi applicabile tra quelle relative alla natura del controllo, indicando nella casella i relativi dettagli anche con riferimento alle definizioni in allegato.

Inoltre,

dichiara:

di non avere stretti familiari rilevanti ai sensi del Regolamento.

oppure

che ai fini del Regolamento devono considerarsi stretti familiari:

NOME E COGNOME	DATI ANAGRAFICI	C.F. ED EVENTUALE P.IVA	GRADO DI PARENTELA

che tali stretti familiari controllano, controllano congiuntamente, esercitano un'influenza notevole, ovvero detengono comunque una quota significativa, comunque non inferiore al 20%, dei diritti di voto delle sotto elencate società/enti:

SOCIETÀ / ENTE	C.F. / P. IVA	SEDE	NATURA DEL RAPPORTO(*)

			A) CONTROLLO O CONTROLLO CONGIUNTO	B) INFLUENZA NOTEVOLE – PARTECIPAZIONE UGUALE O SUPERIORE AL 20%	C) INFLUENZA NOTEVOLE - RAPPRESENTANZA NEL CdA, O NELL'ORGANO EQUIVALENTE, DELLA PARTECIPATA O PARTECIPAZIONE NEL PROCESSO DECISIONALE	D) ALTRO

(*) Selezionare l'ipotesi applicabile tra quelle relative alla natura del controllo indicando nella casella i relativi dettagli anche con riferimento alle definizioni in allegato

Il sottoscritto si impegna a comunicare tempestivamente a TAS S.p.A. ogni futura variazione/integrazione alle informazioni qui fornite.

Il sottoscritto dichiara di essere stato informato che i propri dati personali raccolti ed indicati nella presente dichiarazione e nei relativi allegati sono trattati da TAS S.p.A. esclusivamente per le finalità relative alle prescrizioni del Regolamento in materia di operazioni con parti correlate adottato dalla Consob.

Il sottoscritto autorizza, quindi, TAS S.p.A. al trattamento di tali dati, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003. TAS S.p.A. provvederà alla loro conservazione ed archiviazione nei termini di legge, adottando misure tecniche ed organizzative idonee a garantirne sicurezza e riservatezza.

Il conferimento di tali dati è necessario per le finalità sopra indicate, pertanto l'eventuale rifiuto al trattamento non permetterebbe alla Società di essere conforme al Regolamento della Consob di cui sopra.

In relazione al trattamento dei propri dati, il sottoscritto ha piena facoltà di esercitare tutti i diritti previsti dall'art. 7 del D.lgs 196/2003 (conferma su esistenza ed origine dei dati, aggiornamento, rettificazione, cancellazione e blocco dei dati, opposizione al trattamento).

Titolare del trattamento è TAS S.p.A. nella persona del Legale Rappresentante. Responsabile del trattamento è il Direttore Risorse Umane *pro-tempore*.

Luogo e data _____

Firma _____

* * * * *

Appendice

Definizioni rilevanti ai fini della presente dichiarazione

Controllo e controllo congiunto

Il controllo è il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali di un'entità al fine di ottenere benefici dalle sue attività.

Si presume che esista il controllo quando un soggetto possiede, direttamente o indirettamente attraverso le proprie controllate, più della metà dei diritti di voto di un'entità a meno che, in casi eccezionali, possa essere chiaramente dimostrato che tale possesso non costituisce controllo. Il controllo esiste anche quando un soggetto possiede la metà, o una quota minore, dei diritti di voto esercitabili in assemblea se questi ha:

- (a) il controllo di più della metà dei diritti di voto in virtù di un accordo con altri investitori;
- (b) il potere di determinare le politiche finanziarie e gestionali dell'entità in forza di uno statuto o di un accordo;
- (c) il potere di nominare o di rimuovere la maggioranza dei membri del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo;
- (d) il potere di esercitare la maggioranza dei diritti di voto nelle sedute del consiglio di amministrazione o dell'equivalente organo di governo societario, ed il controllo dell'entità è detenuto da quel consiglio o organo.

Il controllo congiunto è la condivisione, stabilita contrattualmente, del controllo su un'attività economica.

Influenza notevole

L'influenza notevole è il potere di partecipare alla determinazione delle politiche finanziarie e gestionali di un'entità senza averne il controllo. Un'influenza notevole può essere ottenuta attraverso il possesso di azioni, tramite clausole statutarie o accordi.

Se un soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), il 20% o una quota maggiore dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che abbia un'influenza notevole, a meno che non possa essere chiaramente dimostrato il contrario. Di contro, se il soggetto possiede, direttamente o indirettamente (per esempio tramite società controllate), una quota minore del 20% dei voti esercitabili nell'assemblea della partecipata, si presume che la partecipante non abbia un'influenza notevole, a meno che tale influenza non possa essere chiaramente dimostrata. La presenza di un soggetto in possesso della maggioranza assoluta o relativa dei diritti di voto non preclude necessariamente a un altro soggetto di avere un'influenza notevole.

L'esistenza di influenza notevole è solitamente segnalata dal verificarsi di una o più delle seguenti circostanze:

- (a) la rappresentanza nel consiglio di amministrazione, o nell'organo equivalente, della partecipata;

- (b) la partecipazione nel processo decisionale, inclusa la partecipazione alle decisioni in merito ai dividendi o ad altro tipo di distribuzione degli utili;
- (c) la presenza di operazioni rilevanti tra la partecipante e la partecipata;
- (d) l'interscambio di personale dirigente;
- (e) la messa a disposizione di informazioni tecniche essenziali.

Dirigenti con responsabilità strategiche

I dirigenti con responsabilità strategiche sono quei soggetti che hanno il potere e la responsabilità, direttamente o indirettamente, della pianificazione, della direzione e del controllo delle attività della società, compresi gli amministratori (esecutivi o meno) della società stessa.

Nella categoria dei "dirigenti con responsabilità strategiche" si ritengono inclusi anche i componenti effettivi degli organi di controllo (collegio sindacale e consiglio di sorveglianza).

Stretti familiari

Si considerano stretti familiari di un soggetto quei familiari che ci si attende possano influenzare il, o essere influenzati dal, soggetto interessato nei loro rapporti con la società.

Essi possono includere:

- (a) il coniuge non legalmente separato e il convivente;
- (b) i figli e le persone a carico del soggetto, del coniuge non legalmente separato o del convivente.

Società controllata

Una società controllata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, controllata da un'altra entità.

Società collegata

Una società collegata è un'entità, anche senza personalità giuridica, come nel caso di una società di persone, in cui un socio eserciti un'influenza notevole ma non il controllo o il controllo congiunto.

Joint venture

Una joint venture è un accordo contrattuale con il quale due o più parti intraprendono un'attività economica sottoposta a controllo congiunto.

Principi interpretativi delle definizioni

Nell'esame di ciascun rapporto con parti correlate l'attenzione deve essere rivolta alla sostanza del rapporto e non semplicemente alla sua forma giuridica.

L'interpretazione delle definizioni sopra riportate è compiuta facendo riferimento al complesso dei principi contabili internazionali adottati secondo la procedura di cui all'articolo 6 del regolamento (CE) n. 1606/2002.